



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

Prot. n. 544/aAB

Cagliari, 30-03-2016

- > Preg.mo
Dott. Michele Caria
Amministratore Unico
IGEA SpA
- > Preg.mo
Dott. Antonio Martini
Amministratore Unico
Carbosulcis SpA
- > Preg.mo
Dott. Aldo Cadau
Commissario Liquidatore
Fluorite di Silius SpA in liquidazione
- > LORO SEDI
- e p.c. > Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione
- > Direttore generale dell'organizzazione e del
personale
- > Direttore Generale della Presidenza
- > Avv. Luca De Angelis
Presidente del Comitato per la Rappresentanza
Negoziale della Regione sarda

Oggetto: Contenimento dei costi del personale Società Partecipate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

Si fa seguito alle richieste formulate dall'Amministratore di IGEA Spa e dal Liquidatore di Fluorite di Silius in ordine all'autorizzazione a poter procedere al riconoscimento degli integrativi previsti dalla contrattazione di secondo livello antecedente al 1 gennaio 2014.

Si ricorda a tale proposito che, con note del 22.01.2014 prot. n. 2123 e del 22.05.2015 prot. n. 14212, rispettivamente indirizzate ad IGEA Spa e Fluorite di Silius Spa in liquidazione, l'allora Direttore del Servizio Partecipate aveva provveduto a raccomandare di sospendere la corresponsione di qualunque emolumento a titolo di "aumento contrattuale", in virtù della formulazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in attesa di ricevere il parere da parte della Direzione Generale competente in materia di Personale (prot. n. 27764 del 18.12.2013).

In questo lasso temporale si sono succedute diverse Deliberazioni da parte delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in merito all'applicazione del suddetto articolo. Si ricordano in particolare quelle della Liguria (n.1/2014), dell'Emilia Romagna (n. 170/2014/PAR), della Campania (n. 254/2014), della Lombardia (n.28/2014/PAR), della Puglia (n. 01/PAR/2015).

La stessa Giunta regionale, con Deliberazione n.39/17 del 10 ottobre 2014, ha provveduto a dettare "Indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo" delle società partecipate della Regione "e direttive per la predisposizione di un disegno di legge di razionalizzazione della materia".

In particolare, all'allegato B della succitata Deliberazione la Giunta assume *"come elemento fondamentale che anche le società a partecipazione pubblica devono farsi parte diligente nel compartecipare alla riduzione della spesa pubblica osservando i principi in materia di finanza previsti per gli enti pubblici cui fanno riferimento, le medesime dovranno raggiungere un equilibrio economico-finanziario avviando tutte le azioni idonee allo scopo"*.

Al contempo, si richiama quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui comma 2-bis è stato sostituito secondo quanto disposto dall'art.4 comma 12 bis decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

In particolare si ricorda che *"le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale,*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, tali criteri e modalità di attuazione "vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014".

In virtù di tale modifica normativa, il legislatore ha direttamente imposto alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo un obbligo generale di riduzione dei costi del personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi predisposti dagli enti controllanti.

La modifica della predetta normativa fa, quindi venir meno l'obbligo in capo alle società partecipate di conformarsi alle disposizioni normative limitative in capo agli enti controllanti, ma questi ultimi sono obbligati a determinare le regole alle quali le società partecipate devono conformarsi, affinché sia rispettato il principio di riduzione del costo del personale, tenendo conto necessariamente delle disposizioni ad esse imposte.

Del resto, costituisce obiettivo primario del legislatore conseguire nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della spesa in generale come ribadito dall'art.1, comma 611, della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) che impone, tra gli altri, alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il potere di coordinamento degli enti territoriali nei confronti dei propri organismi partecipati è, peraltro, confermato dal legislatore anche nella disposizione introdotta dall'art.3, comma 5, del DL 24/06/2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114, il quale, chiarisce espressamente che le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art.18, comma 2-bis, del DL n.112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra



L'Assessore

spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal suddetto art.18, comma 2-bis.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento – pur nel suo sviluppo non sempre lineare – appare acclarato che l'andamento ed i risultati degli organismi partecipati possono influire sugli equilibri di bilancio degli enti controllanti (in questo caso la Regione), che trova ulteriore conferma nell'obbligo posto a carico delle amministrazioni pubbliche dall'art.11 del Dlgs 23/06/2011 n.118 di redigere schemi comuni di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati.


Tutto ciò premesso, nel ricordare agli Amministratori di cui all'indirizzo, il rispetto nella loro azione del principio di contenimento della spesa in generale, con particolare riferimento a quella di funzionamento, in linea con il processo di razionalizzazione della società partecipate avviato dalla Regione Autonoma della Sardegna, e nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 10/10/2014, nel merito, si precisa quanto segue.

1. Prevalenza norme imperative di legge e CCNL

In primis, in relazione al rapporto che intercorre tra norme imperative di legge e contratti di lavoro in essere con i dipendenti di una società partecipata *"appare evidente come, in linea generale, una norma di rango legislativo possa intervenire sui contratti collettivi ed individuali, sia riferiti ai lavoratori del pubblico impiego che a quelli di imprese e società private, interrompendone o sospendendone l'efficacia"* (Deliberazione Corte dei Conti Sez. Reg.le di Controllo Lombardia n.28/2014).

2. Obbligo di Adozione Regolamento Interno che Disciplina i trattamenti economici del Personale e degli Amministratori (ex art.3 bis, comma 6, D.L. n.138/2011)

In capo alle società affidatarie in house e alle società partecipate esiste un obbligo di adottare, *"con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008"*.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

Ai sensi della DGR n.39/17 del 10.10.2014 il provvedimento a carattere generale in cui sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi coerenti con i principi di cui alla L.R. n. 31/1998 applicati in combinato disposto con i principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale della società.

3. Opzione di Adeguamento Vincolata (pre entrata in vigore legge di stabilità anno 2014)


La peculiarità del rapporto di lavoro con soggetto privato, ancorchè in house ovvero partecipato (e, dunque, della presenza di contratti collettivi non pubblicistici), comporta che *"nessuna norma limita o rinvia, allo stato attuale, le procedure contrattuali vevoli per i comparti di contrattazione del lavoro privato (che seguono regole, tempi, e procedure differenti dal quelle previste dal d.lgs 165/2001), né in particolare, sospende l'efficacia dei contratti o impone la mancata stipula dei rinnovi limitatamente ai dipendenti delle società in house [ndr o partecipate per analogia] assoggettati a quei CCNL"* (Corte dei Conti Lombardia parere n.147/2012).

Appare pertanto difficoltosa l'applicazione *sic ed simpliciter* dei precetti normativi posti per i rapporti di lavoro di pubblico impiego a quelli di diritto privato.

Ciò nonostante, la Corte dei Conti della Lombardia concludeva che potevano certamente operare

1. L'art.9 comma 1 del DI n.78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, espressione di un generale obbligo di contenimento della dinamica retributiva;
2. L'art.9 comma 2 bis, che impone un obbligo di contenimento dei complessivi oneri per il trattamento accessorio dei dipendenti. *"Precetto che deve trovare applicazione con gli opportuni adattamenti, anche ai dipendenti delle società in house [e partecipate per analogia] (incidenza sulle componenti della retribuzione accessoria derivanti, nell'osservanza dei rispettivi CCNL privati di comparto, dal conseguimento di obiettivi collettivi e individuali, dal lavoro straordinario, dall'espletamento di particolari mansioni, etc...)*

Per quanto previsto dall'art.9 comma 2, trattandosi di norma avente natura eccezionale e, pertanto, non estensibile a categorie di personale non considerate, le direzioni della società partecipate



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

avrebbero dovuto adottare apposito atto interno che, nei limiti dei confini di discrezionalità consentiti dal CCNL di riferimento, permettesse di conseguire analoghi risparmi.

In sostanza, in questo caso, la norma aveva carattere precettivo ed avrebbe dovuto trovare recepimento da parte della Società nell'adeguamento alle disposizioni vigenti per l'ente locale socio.

Alla luce di quanto su esposto, le Società in indirizzo che non vi abbiano ancora provveduto, fermi restando gli effetti del contratto nazionale di lavoro vigente alla data del 31 dicembre 2013, potranno riconoscere ai propri dipendenti quanto previsto nella contrattazione di secondo livello, nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli (art.9, commi 1, 2 e 2bis DI n.78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010) sopra indicati alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria, che si ritiene dovessero essere comunque previgenti all'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014 e di cui si sarebbe dovuto tener conto nella contrattazione stessa.


Le Società, che non avessero ancora proceduto, sono tenute a trasmettere una Relazione al Servizio Semplificazione, che dia riscontro delle misure adottate e degli impatti finanziari, in termini di minori oneri del personale. Entro 30 giorni dal ricevimento, fatti i necessari approfondimenti, il Servizio Semplificazione provvederà ad autorizzare definitivamente l'intervento.

Tutte le Società sono comunque tenute a voler comunicare e precisare gli interventi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, adottati, prima del 1 gennaio 2014, in conformità alla normativa vigente e alle direttive regionali in materia.

4. Vincoli dopo l'entrata in vigore legge di stabilità anno 2014

Il quadro normativo e giurisprudenziale dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014 è ulteriormente cambiato ed è sicuramente destinato ad evolversi ulteriormente a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio u.s. del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.

Nelle more dell'approvazione del Decreto Legge, in linea con quanto rappresentato nelle premesse, resta impregiudicato il vincolo per gli Amministratori delle società partecipate dalla Regione di *recepire in sede di contrattazione di secondo livello gli indirizzi, criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale dettati dalla Regione, fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014.*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

In particolare, si ritiene che le Società in indirizzo, nella contrattazione di secondo livello, siano tenute ad applicare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria stabiliti a carico della pubblica amministrazione regionale, laddove questi risultino coerenti con il CCNL Attività Minerarie applicato da IGEA Spa, Fluorite di Silius Spa in Liquidazione e Carbosulcis Spa.


Anche in questo caso si invitano le Società in indirizzo a voler dare immediato riscontro delle attività di contrattazione di secondo livello in corso e delle loro risultanze in termini di rispetto degli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, rispetto alla situazione pre vigente la data del 1 gennaio 2014.

Si chiede altresì di voler trasmettere copia dei contratti integrativi e degli accordi eventualmente stipulati a far data dal 1 gennaio 2014.

Si ricorda che tutte le comunicazioni relative alla presente nota che, a tutti gli effetti, costituisce Atto di Indirizzo sul tema in oggetto, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse al seguente indirizzo industria@pec.regione.sardegna.it e, per conoscenza, al Servizio Semplificazione.

L'Assessore

Maria Grazia Pili



Il Direttore Generale
Dott. Roberto Saba



Il Direttore Servizio Semplificazione
Dott.ssa Delfina Spiga



Settore Partecipate e Società in house
il Responsabile: Dott. Gianmaria Lai



Nuraxi Figus, 23 maggio 2016
Prot. n. SE 103.260.U/16

Comunicazione via P.E.C.

Gentile Signora
Dott.ssa Maria Grazia Piras
Assessore all'Industria
Regione Autonoma della Sardegna
ind.assessore@pec.regione.sardegna.it

Egregio Signore
Dott. Roberto Saba
Direttore Generale Assessorato Industria
industria@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Gentile Signora
Dott.ssa Delfina Spiga
Servizio Semplificazione
Regione Autonoma della Sardegna
industria@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Contenimento dei costi del personale Società Partecipate – Prot. RAS n. 544/GAB del 30/03/2016.

Si fa seguito alle richieste formulate nella Nota richiamata in oggetto, relativamente alle attività di contrattazione di secondo livello, per comunicare quanto segue.

La Carbosulcis ha profondamente riorganizzato la propria struttura aziendale a far data dal 1° novembre 2015 a seguito delle necessità conseguenti all'esodo di circa 130 dipendenti che hanno lasciato la Società nel corso del 2015. Successivamente, si è proseguito il percorso di confronto con i rappresentanti dei lavoratori per superare precedenti accordi di secondo livello e razionalizzare parte degli Istituti retributivi rendendoli omogenei rispetto alle prospettive indicate dalla legge regionale 29 del 4 dicembre 2014, che prevede l'attuazione del piano di dismissione delle attività minerarie a partire dal 1 gennaio 2019.

In particolare, si è ritenuto necessario superare l'accordo del 9 agosto 2012, che modificava ed integrava l'accordo del 9 settembre 2011, sul riavvio della attività produttiva in quanto tale accordo determinava importanti impatti economici pur di fronte a livelli produttivi molto bassi e, successivamente al 1 gennaio 2013, di fronte alla interruzione dell'attività di scavo gallerie con la miniera posta in regime di mantenimento in sicurezza.

Pertanto, si sono tenute diverse interlocuzioni con la RSU che hanno consentito l'elaborazione di una prima ipotesi di Piattaforma integrativa in data 22 dicembre 2015, da sottoporre però ad una preventiva approvazione da parte dell'Assemblea generale dei dipendenti.



PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE,
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O
RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400
CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928

L'assemblea ha rigettato l'accordo obbligando azienda e RSU ad una serrata tornata di incontri che ha consentito la definizione di una nuova versione della Piattaforma integrativa sottoscritta dalle parti lo scorso 27 gennaio 2016, approvata dall'assemblea dei lavoratori e finalmente operativa con decorrenza 1° febbraio 2016.

I punti salienti della piattaforma in questione sono i seguenti:

- Definizione dei reparti appartenenti al sottosuolo.
- Nuova turnazione ed orario di lavoro distribuito non più sul ciclo continuo (6 giorni lavorativi e 3 di riposo introdotta con l'accordo 17 novembre 2014) bensì su 5 giorni lavorativi. Solamente i lavoratori necessari per garantire il servizio di portineria ed i servizi necessari al monitoraggio dei cantieri del sottosuolo e degli impianti ivi allocati rimangono coinvolti nella turnazione 6/3.
- Riconoscimento ai lavoratori precedentemente impegnati nella turnazione 6/3 su tre turni di specifica indennità sostitutiva turno pari al 12% della retribuzione giornaliera; tale indennità è invece pari al 10% della retribuzione giornaliera per quei lavoratori precedentemente impegnati nella turnazione 6/3 su due turni, contestualmente è stato abolito l'istituto retributivo "indennità operativa", pari a € 5,00 giornalieri, previsto nell'accordo del 25 novembre 2014.
- Razionalizzazione ed integrazione dei precedenti istituti della contrattazione secondaria, nel dettaglio:
 - L'istituto retributivo denominato "Terzo Elemento", pari a € 25,82 mensili, è stato inserito nel primo rigo della busta paga;
 - L'erogazione trimestrale prevista dall'accordo del 9 agosto 2012 è stata abolita. Nel contempo è stato creato un nuovo Istituto retributivo denominato "Incentivo per obiettivi (parte fissa)" articolato per reparti. E' stato inoltre modificato l'Istituto retributivo denominato "Premio di Risultato", previsto dall'apposito accordo di secondo livello il 24 maggio 2004. Tale ulteriore istituto era precedentemente diviso per livello di inquadramento e per l'appartenenza o meno del lavoratore ai reparti definiti dell'interno. A seguito dell'accordo in questione l'istituto viene ancora differenziato per livello di inquadramento senza diversificazioni tra reparti dell'esterno e del sottosuolo. Il peso economico del premio per i vari livelli è stato ottenuto mediando tra i valori precedentemente utilizzati. Anche quest'ultimo è stato inserito nel primo rigo della busta paga;
 - E' stato introdotto in via perequativa l'istituto della "indennità aggiuntiva del sottosuolo" che tiene conto del tempo che il lavoratore ha effettivamente speso per attività in sotterraneo.
- E' stata prevista anche per alcuni reparti del soprassuolo l'indennità di disagio.
- E' stata istituita apposita "Indennità di mansione" per quei lavoratori, inquadrati tra il 3° e il 6° livello impiegati, che ricoprono gli incarichi di Assistente o di Sorvegliante. Al momento della stipula dell'accordo i lavoratori interessati erano pari a 46 unità.
- E' stata abolita la trattenuta pari a € 0,31/giorno quale contributo del lavoratore per il servizio sostitutivo della mensa ed è stato deciso di abbandonare il ticket elettronico sostitutivo della mensa optando per l'erogazione diretta in busta paga dell'indennità giornaliera pari a € 5,00.



PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE,
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O
RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928

A seguito delle summenzionate modifiche, annualmente, risultano per la Società costi emergenti pari a circa € 500 mila.

Nel contempo, con le razionalizzazioni effettuate in fase di riorganizzazione aziendale collegate ai nuovi istituti previsti con la piattaforma in questione sono stati generati risparmi per circa € 950 mila, così distribuiti:

- Oltre € 80 mila, per l'abolizione dell'accordo sindacale sulla Indennità operativa;
- Oltre € 300 mila, per l'abbattimento dei costi relativi alle indennità di turno;
- Circa € 550 mila, per il contenimento del ricorso al lavoro straordinario (si è passati da una media 2015 di circa 2.500 ore/mese a una media 2016 di circa 200 ore/mese).

Si sottolinea, inoltre, come i nuovi orari di lavoro determineranno un contenimento nella maturazione dei riposi compensativi, con relativo abbattimento del costo lavoro pro capite, in quanto il numero delle persone legato alla turnazione 6/3 risulta essere nel 2016 nettamente inferiore rispetto al numero delle persone che utilizzavano tale turnazione nel corso dell'esercizio 2015.


Infine, la nuova organizzazione del lavoro ha permesso di realizzare un contenimento dei costi aziendali per quanto concerne il trasporto delle maestranze: infatti, fino allo scorso 31 gennaio, venivano effettuate 18 corse giornaliere per 31 giorni lavorativi mese (ciclo continuo) mentre attualmente vengono effettuate 10 corse giornaliere per 21 giorni lavorativi mese (a seguito anche dell'esclusione dal ciclo produttivo dei fine settimana e delle festività) con un risparmio mensile pari a circa € 25.000,00 ed un conseguente risparmio annuo stimato in circa € 250.000,00.

In conclusione, si ritiene che quota dei diversificati risparmi suddetti potranno essere utilizzati dalla Società per finanziare eventuali incentivi per obiettivi variabili da riconoscere al personale, previo confronto con la RSU, sulla base di pertinenti criteri oggetto della ulteriore fase attuativa della contrattazione di secondo livello.

A tal fine si segnala che nello scorso mese di marzo si sono concluse le attività di individuazione per i vari reparti, con procedura condivisa con i diversi responsabili, degli specifici obiettivi per l'anno 2016.



CARBOSULCIS SPA
L'Amministratore Unico
(Dott. Ing. Antonio Martini)



Come richiesto si allegano i seguenti documenti:

1. Accordo sindacale del 24 maggio 2004
2. Accordo sindacale del 9 settembre 2011
3. Accordo sindacale del 9 agosto 2012
4. Accordo sindacale del 17 novembre 2014
5. Accordo sindacale del 25 novembre 2014
6. Accordo sindacale del 9 luglio 2015
7. Accordo sindacale del 27 gennaio 2016



PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE,
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O
RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA - NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 - CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928